

ABSTRACT

Oggetto dello studio è la possibilità di deferire al giudizio di arbitri le controversie di impugnazione delle delibere assembleari.

Nel primo capitolo, sono oggetto di analisi gli orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenza; tale analisi dimostra, peraltro, la non condivisibilità delle ricostruzioni adottate, tanto dal punto di vista pratico ed applicativo, quanto da quello dogmatico e sistematico. Pur nella diversità delle soluzioni di volta in volta proposte, gli orientamenti esaminati risultano accomunati da un vizio comune: la non accettabile obliterazione del parametro della natura disponibile del diritto controverso quale condizione di arbitrabilità della lite di impugnativa assembleare.

Per questa ragione, il secondo capitolo del lavoro è dedicato alla definizione del concetto di diritto disponibile rilevante per la definizione delle materie arbitrabili. L'approfondimento del concetto di disponibilità e dei suoi rapporti con il potere di autonomia privata dimostra come la nozione di disponibilità, in assenza di una definizione normativa, sia suscettibile di assumere contorni diversi a seconda dell'istituto in relazione al quale essa è impiegata; in particolare, con riferimento all'arbitrato, l'ampiezza dell'area di indisponibilità dipende dal rilievo che assume il potere di autonomia privata nella regolamentazione del rapporto giuridico controverso. L'indagine condotta dimostra che, in arbitrato, il potere di autonomia privata assume rilievo soltanto nel momento della stipula del patto compromissorio, il che consente di delineare un concetto di disponibilità dai confini assai ristretti: è disponibile, infatti, ogni situazione giuridica in ordine alla quale assume rilievo, quale fonte della sua regolamentazione, il potere di autonomia privata.

Il terzo ed ultimo capitolo del lavoro è dedicato all'applicazione della nozione di disponibilità delineata alle controversie di impugnazione delle delibere assembleari. Peraltro, tale operazione deve essere preceduta dalla preliminare individuazione delle situazioni giuridiche che si collocano all'interno del gruppo organizzato, e che si caratterizzano per il loro contenuto organizzativo. Al fine della applicazione del concetto di disponibilità delineato nel secondo capitolo alle liti di impugnazione delle delibere assembleari, occorre verificare quale sia il ruolo da assegnare al potere di autonomia privata nella produzione di effetti giuridici riguardo alle situazioni sostanziali individuate, il che rende necessario affrontare il complesso tema del potere assembleare e della natura della delibera che ne costituisce l'atto di esercizio. La dimostrazione che il potere assembleare è riconducibile ad un fenomeno di autonomia privata e che la delibera ha natura di negozio giuridico consente di ritenere arbitrabili tutte le controversie relative a situazioni sostanziali in ordine alle quali all'assemblea è attribuito il potere di produrre effetti giuridicamente rilevanti.